



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1824

Seduta del 08/06/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART 10BIS DELLA L.R. 9/2001

Il Dirigente Aldo Colombo

Il Direttore Generale Mario Rossetti

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che il completamento dei sistemi tangenziali di Como e Varese, unitamente alla connessione infrastrutturale tra le città di Varese, Como e Lecco, sono una priorità regionale per garantire un adeguato sistema viabilistico per tutta l'area prealpina;

VALUTATA l'opportunità di approfondire soluzioni tecniche che, indagando e verificando le ipotesi progettuali più consolidate per le Tangenziali di Como e Varese, considerino anche, per trovare adeguate risposte al tema della realizzabilità, soluzioni alternative e compatibili con possibili connessioni di area vasta inclusa tra i capoluoghi pedemontani sull'asse Varese, Como, Lecco;

RILEVATO che su iniziativa di 23 Associazioni imprenditoriali locali delle Province di Como, Lecco e Varese in data 30 maggio 2006 si è costituito il Comitato Promo Varese Como Lecco composto da: Associazione Costruttori Edili della provincia di Varese, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Varese, Associazione Artigiani della provincia di Varese, Associazione Commercianti della provincia di Varese, Confesercenti della provincia di Varese, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Impresa di Varese, Unione degli Industriali della provincia di Varese, Federazione provinciale Compagnia delle Opere Varese, Collegio della Imprese Edili e Affini della provincia di Como, Unione Industriali di Como, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Como, Confartigianato Imprese Como, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Impresa di Como, Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi di Como, Compagnia delle opere di Como e Sondrio, Associazione Costruttori Edili della provincia di Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Lecco, Unione Industriali della provincia di Lecco, Confesercenti Lecco, Unione Provinciale Artigiani di Lecco (U.P.A.L.), Unione Commercianti Lecchesi (Confcommercio), Compagnia delle Opere di Lecco e provincia, al quale hanno aderito anche le CCIAA di Como, Lecco e Varese;

CONSIDERATO che il Comitato Promotore per il tramite della CCIAA di Varese, con nota del 16 settembre 2010 (prot. n. 18599), ha trasmesso lo studio di fattibilità dell'autostrada regionale "Varese – Como - Lecco", che a titolo propositivo ha indagato più ipotesi alternative le quali, a fronte della mancata approvazione, da parte del CIPE, del lotto 2 della Tangenziale di Como, analizzano la sua realizzazione secondo il tracciato consolidato e valutano contestualmente ulteriori ipotesi localizzative nell'ottica di una complessiva sostenibilità trasportistica e finanziaria;

DATO ATTO che, presentando la proposta, il Comitato Promotore prende come base del quadro infrastrutturale l'esistenza della Pedemontana, restando comunque in carico alla Società concessionaria della stessa, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., la realizzazione del lotto 2 della Tangenziale di Como, anche qualora dovessero emergere soluzioni infrastrutturali distinte;

PREMESSO che, attraverso gli atti di seguito specificati, che si intendono qui integralmente richiamati, la Regione Lombardia ha normato e regolamentato la facoltà di instaurare rapporti di concessione per la progettazione, esecuzione e gestione di autostrade regionali, e successivamente avviato e sviluppato la procedura relativa alla concessione della autostrada regionale "Varese Como Lecco":

- Titolo III "Autostrade Regionali" della l. r. 4 maggio 2001 n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale";
- Regolamento Regionale 8 luglio 2002 n. 4 "Procedure di concessione delle Autostrade Regionali";
- d.g.r. 24 aprile 2008 n. VIII/7184 "Determinazione di ulteriori direttrici autostradali da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regionale ai sensi dell'art. 2 del r. r. 8 luglio 2002 n. 4";

DATO ATTO che, soprattutto nella prospettiva di individuare la soluzione percorribile per il completamento della Tangenziale di Como, sono da verificare i contenuti del suddetto studio di fattibilità anche effettuando le necessarie valutazioni in campo tecnico e relativamente al piano finanziario ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 4/2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. 4 luglio 2001 n. 9, la Regione può conferire il ruolo di soggetto concedente delle Autostrade Regionali alla sua Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. che fa parte del sistema regionale ai sensi dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

CONSIDERATO che l'art. 10 bis della l.r. 4 luglio 2001 n. 9 prevede che il conferimento a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ruolo di soggetto concedente avvenga mediante specifica convenzione;

VISTO lo schema della convenzione (Allegato 1) che dovrà essere sottoscritta tra la Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A., con la quale si intendono disciplinare le prestazioni che dovranno essere rese dalla Società e i rapporti tra questa e la Regione Lombardia;

DATO ATTO che con successivi atti si provvederà a mettere in essere le ulteriori azioni di competenza regionale per giungere alla concessione di cui sopra che avrà i contenuti esitanti dalla ricerca delle soluzioni più idonee e sostenibili sia a esito del confronto territoriale sia finanziariamente;

CONSIDERATO che il costo delle prime attività volte a valutare la sostenibilità dell'iniziativa nel quadro delineato dal presente atto è di euro 400.000,00

(quattrocentomila/00) oltre IVA e che Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha la disponibilità di tali fondi a seguito di economie di spesa su altri progetti viabilistici, come delineato dalla d.g.r. 29 dicembre 2010 n.1191;

VISTI:

- il Programma Operativo 18 “Realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo”;
- l'Obiettivo Specifico 18.1 “Completamento del disegno delle infrastrutture per la mobilità”;
- l'Obiettivo Operativo 18.1.2 “Programmazione e attuazione delle Autostrade Regionali”;
- l'Azione 18.1.2.3 “Nuove Autostrade o Superstrade Regionali – Varese Como Lecco”

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che il completamento delle Tangenziali di Como e di Varese, previsti nell'ambito del Sistema Viabilistico Pedemontano, costituiscono priorità regionale per garantire la funzionalità della rete infrastrutturale dell'area prealpina e che, per superare l'attuale situazione di stallo è valutato opportuno approfondire soluzioni tecniche che, indagando le ipotesi progettuali più consolidate, considerino anche soluzioni alternative e compatibili con possibili ulteriori connessioni dell'area vasta compresa tra Varese, Como e Lecco;
2. Di conferire a Infrastrutture Lombarde S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art.10/bis della l.r. 9/2001, il ruolo di soggetto concedente dell'autostrada regionale “Varese Como Lecco” che prevede, in prima istanza, la verifica dei contenuti dello studio di fattibilità predisposto dal Comitato Promotore, di cui alle premesse, soprattutto nella prospettiva di individuare la soluzione percorribile per il completamento della Tangenziale di Como, anche effettuando le necessarie valutazioni in campo tecnico e finanziario ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 4/2002;
3. Di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Allegato 1) relativa al conferimento di cui al punto 2, composta da n. 16 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, Mario Rossetti, alla sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata;

5. Di stabilire che le attività individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 4.2 dello schema di Convenzione di cui al punto 3, volte a valutare la sostenibilità dell'iniziativa hanno un costo complessivo pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre IVA che sarà coperto dalle somme disponibili presso Infrastrutture Lombarde S.p.A. derivanti da economia di spesa su altri progetti viabilistici;
6. Di stabilire che lo svolgimento delle attività successive a quelle di cui al punto precedente descritte nello schema di Convenzione di cui al punto 3, dovranno espressamente essere autorizzate dalla Giunta Regionale e che nella verifica di autosostenibilità dell'intervento di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 3 del r.r. 4/2002 Infrastrutture Lombarde dovrà sottoporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione prevista dal comma 7 dell'art. 3 del r.r. 4/2002, un piano finanziario che prevederà le modalità di reperimento delle risorse necessarie per i costi di istruttoria senza ulteriori oneri a carico di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

SCHEMA

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI SOGGETTO CONCEDENTE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE "VARESE - COMO - LECCO".

TRA

la Regione Lombardia (a seguire "Regione") con sede in Milano, Via, nr. ..., C.F. e P. IVA nr. 80050050154, rappresentata da Mario Rossetti, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

E

Infrastrutture Lombarde S.p.A. (a seguire "Società") con sede in Milano, Via Copernico n. 38, C.F. e P.IVA nr. 04119220962, rappresentata da Antonio Giulio Rognoni, in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO

a) che attraverso gli atti di seguito specificati, che si intendono qui integralmente richiamati, la Regione ha normato e regolamentato la facoltà di instaurare rapporti di concessione per la progettazione, esecuzione e gestione di autostrade regionali, e successivamente avviato e sviluppato la procedura relativa alla concessione della autostrada regionale "Varese – Como - Lecco":

- l.r. 4 maggio 2001 n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale" (a seguire "Legge");
- Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4 "Procedure di concessione delle autostrade regionali" (a seguire "regolamento");
- d.g.r. 24 aprile 2008 n. VIII/7184 "Determinazione di ulteriori direttrici autostradali da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regionale ai sensi dell'art. 2 del r. r. 8 luglio 2002 n. 4";
- Regolamento regionale 24 aprile 2006 n.7 "Norme tecniche per la costruzione delle strade";

– d.g.r. 27 settembre 2006 n. VIII/3219 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento e il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 7/2006;

b) che su iniziativa di 23 Associazioni imprenditoriali locali delle Province di Como, Lecco e Varese in data 30 maggio 2006 è stato costituito il Comitato PromoVareseComoLecco composto da: Associazione Costruttori Edili della provincia di Varese, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Varese, Associazione Artigiani della provincia di Varese, Associazione Commercianti della provincia di Varese, Confesercenti della provincia di Varese, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell’Arigianato e della Piccola e Impresa di Varese, Unione degli Industriali della provincia di Varese, Federazione provinciale Compagnia delle Opere Varese, Collegio della Imprese Edili e Affini della provincia di Como, Unione Industriali di Como, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Como, Confartigianato Imprese Como, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell’Arigianato e della Piccola e Impresa di Como, Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi di Como, Compagnia delle opere di Como e Sondrio, Associazione Costruttori Edili della provincia di Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Lecco, Unione Industriali della provincia di Lecco, Confesercenti Lecco, Unione Provinciale Artigiani di Lecco (U.P.A.L.), Unione Commercianti Lecchesi (Confcommercio), Compagnia delle Opere di Lecco e provincia, al quale hanno aderito anche le CCIAA di Como, Lecco e Varese (di seguito il “Comitato PromoVareseComoLecco”);

c) che il Comitato PromoVareseComoLecco ha quale finalità, sancita nel proprio Statuto, di promuovere la realizzazione del nuovo collegamento stradale Varese-Como-Lecco sviluppando politiche di sensibilizzazione e azioni nei confronti degli Organi Istituzionali;

d) che il Comitato PromoVareseComoLecco, con nota del 16 settembre 2010 (prot. n. 18599), ai sensi del Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4, ha trasmesso lo studio di fattibilità dell’autostrada regionale “Varese – Como - Lecco”;

e) che, a tutt’oggi sono pendenti, in relazione al procedimento di concessione dell’opera in argomento:

- il completamento delle procedure di verifica del suddetto studio di fattibilità e del piano finanziario dell'opera ai sensi dell'art. 3 del regolamento .
- l'eventuale sviluppo del progetto preliminare dell'opera l'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione anche mediante finanza di progetto ai sensi del Titolo III del citato regolamento ivi inclusa la procedura di evidenza pubblica per l'identificazione del soggetto promotore;

f) che ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. 4 luglio 2001 n. 9 (come introdotto dalla l.r. 21 ottobre 2004, n. 25 la Regione può conferire il ruolo di soggetto concedente delle autostrade regionali alla sua società Infrastrutture Lombarde s.p.a. che fa parte del sistema regionale ai sensi dell'art. 1 della l.r. 30/2006 (così come modificata dalla l.r. 14/2010);

g) che, in particolare, l'art. 10 bis della suddetta legge regionale n. 9/2001 prevede che il conferimento ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ruolo di soggetto concedente avvenga mediante specifica convenzione con la quale:

- si definiscono le funzioni conferite ad Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- si regolano i rapporti economici tra la Regione ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., ivi comprese, eventualmente, le modalità di riscossione, di riversamento alla Regione nonché di acquisizione al bilancio della società dei canoni sulle riscossioni;

h) che, con d.g.r. del n. la Regione ha approvato in schema la presente convenzione, delegando alla Società il ruolo di soggetto concedente per l'autostrada regionale "Varese – Como - Lecco" con il fine di garantire l'ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione, nonché della qualità dell'intervento oggetto della concessione;

i) che, on la presente convenzione si intendono disciplinare le prestazioni che dovranno essere rese dalla società in modo da definire:

- i termini delle prestazioni da rendere;
- gli obblighi delle parti;
- le modalità per la approvazione e ratifica degli atti di gara da parte della Regione;
- le attività di controllo da parte della Regione;
- la quantificazione dei compensi spettanti alla società e le modalità di erogazione;
- le penali in caso di inadempienza;

- le modalità di composizione delle controversie.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - OGGETTO

2.1. In attuazione degli atti citati in Premessa e con le finalità ivi descritte, la Società subentra alla Regione, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, nel ruolo di soggetto concedente dell'autostrada regionale "Varese – Como - Lecco", al fine di espletare:

- le procedure di verifica dello studio di fattibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento,
- le procedure di scelta del soggetto promotore ai sensi dell'art. 11 del regolamento,
- le procedure di sviluppo, presentazione, esame e pubblicizzazione del progetto preliminare ai sensi degli artt.12-13-14-15 del regolamento,
- le procedure di verifica del progetto preliminare (eventualmente aggiornato sulla scorta degli esiti della conferenza di servizi o degli atti approvativi intervenuti) e del piano finanziario dell'opera ai sensi dell'art. 14 del regolamento ed il successivo confronto con il promotore di cui all'art. 16 del medesimo regolamento
- le procedure di affidamento della concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'autostrada regionale
- gli adempimenti previsti nell'arco di durata dalla concessione stessa.

2.2. Resta inteso che l'indizione della gara di affidamento della concessione è subordinato all'accertamento della disponibilità nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge, della eventuale contribuzione finanziaria regionale – nelle fattispecie di cui al medesimo comma 5 – finalizzata all'ottenimento del risultato economico che renda fattibile la realizzazione dell'opera con i soli investimenti dell'imprenditore.

2.3. Resta altresì inteso che, sempre nel rispetto della legge regionale n.9/2001 e altre norme vigenti, le parti potranno eventualmente concordare, con successivo atto integrativo della presente Convenzione, di selezionare il promotore e/o affidare la concessione secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art.3 - OBBLIGHI DELLA REGIONE

3.1. La Regione si impegna:

- a) a mettere a disposizione della società ogni documento o informazione in suo possesso utile per l'espletamento dell'incarico;
- b) ad adottare tutti gli atti amministrativi che si renderanno opportuni e/o necessari al fine di consentire l'effettuazione dell'approvazione dello studio di fattibilità, della selezione del promotore, dell'approvazione del progetto preliminare, dell'approvazione del progetto definitivo, della Conferenza di Servizi (o altra modalità di localizzazione dell'opera), della gara di concessione;
- c) a mettere a disposizione, qualora stanziata nel bilancio regionale, le risorse finanziarie occorrenti all'erogazione al concessionario del contributo pubblico eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Art.4 -OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

4.1. La società si impegna a mantenere assoluta riservatezza su tutti i documenti e/o le informazioni relative all'iniziativa in oggetto e a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi senza il preventivo consenso della Regione stessa, salvo il rispetto e l'applicazione della disciplina in tema di accesso ai documenti di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/1990 e all'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006. La società si impegna, altresì a trattare la documentazione e/o le informazioni che produrrà e di cui verrà in possesso esclusivamente al fine di adempiere alle prestazioni di cui alla presente convenzione.

4.2. Infrastrutture Lombarde S.p.A. si impegna ad adempiere alle prestazioni di seguito dettagliate:

- a) effettuare le procedure di verifica dello studio di fattibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento;
- b) predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione da parte della Regione dello studio di fattibilità ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del regolamento e successivamente procedere all'attività divulgativa di cui al comma 8; la Società dovrà sottoporre ad approvazione un piano finanziario che preveda modalità di reperimento delle risorse necessarie per i costi di istruttoria senza ulteriori oneri a carico di Regione Lombardia.

4.2bis. A seguito di espressa autorizzazione della Giunta Regionale, Infrastrutture Lombarde S.p.A. si impegna ad adempiere alle prestazioni di seguito dettagliate:

- c) indire e svolgere le procedure di scelta del soggetto promotore ai sensi dell'art. 11 del regolamento subordinando il prosieguo delle procedure di affidamento della concessione e gli eventuali impegni regionali all'accertamento di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della legge e con ciò tenendo indenne la Regione da qualsiasi responsabilità verso terzi connessa a tali attività;
- d) garantire lo sviluppo del progetto preliminare, da parte del promotore, nei termini di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento;
- e) svolgere l'esame tecnico di cui all'art. 14 comma 1 del regolamento;
- f) supportare la Regione, dal punto di vista tecnico e finanziario, nell'espletamento di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del regolamento e procedere alle valutazioni e ai conseguenti adempimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- g) predisporre tutti gli atti necessari per l'indizione ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento, da parte della Regione, della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto preliminare, nonché organizzare e coordinare lo svolgimento della medesima e redigerne gli atti istruttori e rendicontativi, al fine dell'approvazione regionale;
- h) effettuare la pubblicizzazione del progetto di cui all'art. 15 del regolamento;
- i) effettuare, ai sensi degli artt. 14 e 16 del regolamento, l'esame dei parametri economico-finanziari assunti a base della proposta formulata dal promotore, anche ai fini della definizione dell'eventuale contributo regionale nonché in coerenza con il quadro procedurale e progettuale esito delle determinazioni e dei provvedimenti di cui all'art.3, comma 2;
- j) procedere, a seguito di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 16 del regolamento, alla verifica del perdurare della determinazione del Promotore a proseguire nell'iniziativa e darne comunicazione alla Regione;
- k) redigere tutti i documenti necessari al fine di bandire la gara di concessione, ivi compresa la convenzione concessoria come descritta dalla legge e dal regolamento, in coerenza con il quadro procedurale e progettuale esito delle determinazioni e dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2;
- l) sottoporre gli atti di gara di cui al punto precedente alla Regione, affinché questa possa valutarli al fine dell'approvazione, in quanto vincolante ai fini del prosieguo

di procedura ai sensi del disposto dall'art.10/bis, comma 3 della l.r. 9/2001, così come integrata con l.r. 21 ottobre 2004, n. 25;

- m) indire e svolgere, coerentemente alla deliberazione sopra citata, la gara di concessione di cui all'art. 20 del regolamento, nonché provvedere, previo ottenimento della ratifica regionale di cui al successivo punto, all'affidamento della concessione;
- n) sottoporre, ad esito della gara di concessione, la proposta di convenzione e gli atti a questa collegati alla Regione, affinché questa possa valutarli al fine della ratifica, ai sensi di quanto disposto dall'art.10/bis, comma 4 della l.r. 9/2001, così come integrata con l.r. 21 ottobre 2004, n.25;
- o) provvedere all'affidamento della concessione;
- p) vigilare sulla redazione del progetto definitivo e del relativo SIA, garantendo la coerenza tra questi ed il progetto preliminare assunto a base della gara di concessione, ed attuando adeguata attività di confronto con gli Enti Locali e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
- q) supportare la procedura regionale e/o nazionale di VIA;
- r) predisporre tutti gli atti necessari per l'indizione, da parte della Regione, della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, nonché organizzare e coordinare lo svolgimento della medesima e redigerne gli atti istruttori e rendicontativi, al fine dell'approvazione regionale;
- s) vigilare su:
 - i. lo sviluppo del progetto esecutivo, garantendo la coerenza tra questi ed il progetto definitivo;
 - ii. la fase di aggiudicazione dei lavori;
- t) vigilare sull'esecuzione delle opere e la fase di collaudo dell'infrastruttura, operando anche attraverso sopralluoghi in cantiere atti a verificare la rispondenza delle opere realizzande ai progetti approvati e governare tutti gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'attuazione delle opere stesse con specifico riferimento alle attività di coordinamento globale; dette attività dovranno essere affidate ad apposita struttura organizzativa composta da almeno un esperto in *project & Construction Management*, da almeno un esperto di realizzazione di grandi opere, da un esperto in pianificazione e monitoraggio di lavori oltre che da supporti logistici e di segreteria;

- u) eventualmente provvedere all'erogazione al concessionario del contributo di cui all'art.3, comma 3 secondo le modalità che saranno determinate in sede di concessione;
- v) vigilare sulla gestione dell'infrastruttura e svolgere attività di controllo ed alta vigilanza rispetto all'esercizio dell'infrastruttura ed al conseguimento dei livelli di servizio dell'infrastruttura previsti in sede di concessione, nonché al fine di verificare la sussistenza dei maggiori introiti ex art. 9, comma 2 della legge;
- w) fornire alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, nei termini di legge, tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento della procedura e dell'opera richieste dai sistemi informativi regionale e nazionale in materia di OO.PP.;
- x) fornire alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, entro due giorni dalla richiesta formulata, informazioni e aggiornamenti sintetici sull'avanzamento della procedura attuativa dell'opera e, entro dieci giorni dalla richiesta formulata, relazioni approfondite su specifici aspetti problematici.

4.3. La Società si impegna inoltre a compiere ogni altra attività o incombenza previste dalla normativa vigente in capo al soggetto concedente, o che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo in capo alla Regione.

4.4. Qualora nell'ambito dello svolgimento dell'incarico conferito la Società dovesse trovarsi, in forza di condizioni in questa sede non prevedibili, a dover mutare le condizioni di attuazione dell'incarico stesso, le modifiche dovranno essere preventivamente rimesse all'insindacabile giudizio della Regione, la quale dovrà eventualmente approvarle con specifica deliberazione.

Art.5 - SVILUPPO TEMPORALE DELLE PRESTAZIONI

5.1. L'arco temporale entro cui sarà dato seguito agli obblighi e adempimenti della Società è il seguente:

- Attività di cui al punto a) e b) dell'art. 4 entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione;
- Attività di cui al punto c) dell'art. 4 entro 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data di approvazione dello studio di fattibilità;
- Attività di cui al punto e) dell'art. 4 entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del progetto preliminare

- Attività di cui al punto i) dell'art. 4 entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di esame e/o approvazione del progetto preliminare
- Attività di cui al punto j), k), l) ed m) dell'art. 4 entro 250 (duecentocinquanta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di cui al punto 10 dell'articolo 4;
- Attività di cui al punto n) dell'art. 4 entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi alla conclusione della gara di concessione;
- Attività di cui al punto o) dell'art. 4 entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi alla approvazione, da parte della Regione, degli atti di cui al punto f);
- Attività di cui al punto p), q) ed r) dell'art. 4 entro i termini definiti in sede di concessione.

5.2. Attività di cui al punto s), t), u),v) e w) dell'art. 4 entro i termini definiti in sede di concessione. In particolare, a partire dall'entrata in esercizio – anche parziale - dell'autostrada regionale, la società dovrà elaborare e inoltrare alla Regione, con cadenza semestrale entro il termine dei mesi di giugno e dicembre e comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, un rapporto relativo alle attività di controllo e alta vigilanza di carattere tecnico, economico e finanziario al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio dell'infrastruttura ed al fine di quantificare e certificare la sussistenza dei maggiori introiti ex art. 9, comma 2 della Legge. Detto rapporto dovrà contenere una dettagliata descrizione del lavoro svolto e del servizio reso ed essere concepito in modo da consentire alla Regione una verifica del fatto che l'attività si stia sviluppando conformemente a quanto sancito nella presente convenzione e in qualsiasi altro atto successivo che si rendesse necessario.

Art.6 - CORRISPETTIVI

6.1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 dalla lettera a) alla lettera u), della presente Convenzione, la Società avrà diritto al pagamento di una somma pari al 3,5 per mille oltre IVA dell'importo stimato dell'investimento (IVA esclusa) così come definito nello studio di fattibilità. Se tale importo risulterà modificato alla luce del piano economico finanziario che sarà allegato alla convenzione di concessione, la predetta percentuale sarà calcolata sulla base dell'importo modificato, in diminuzione o in aumento, dell'investimento.

Contestualmente alla conclusione dell'attività di cui al punto a) e b) dell'art. 4, la Regione corrisponderà alla Società, dietro presentazione di fattura, una somma pari a € 400.000,00

oltre IVA, da conteggiarsi sul corrispettivo spettante alla Società stessa. La differenza risultante tra l'importo del corrispettivo complessivo e il valore sopra indicato sarà fatturato trimestralmente da Infrastrutture Lombarde a Regione Lombardia. L'entità delle rate trimestrali viene determinata inizialmente sulla stima che le attività di cui all'art. 4 dalla lettera a) alla lettera u) si svolgeranno in nove anni a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione dopo di che, con l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, si darà corso alle attività di cui alla lettera v). Con cadenza trimestrale la Società comunicherà a Regione l'aggiornamento delle previsioni di attuazione dell'infrastruttura e dell'avanzamento delle relative procedure di affidamento, progettazione, autorizzazione e realizzazione al fine di aggiornare conseguentemente l'importo da riconoscere trimestralmente alla Società stessa. Il pagamento delle fatture dovrà essere fatto entro 30 gg. data ricevimento fattura.

All'entrata in esercizio dell'infrastruttura, la Società dovrà produrre apposita rendicontazione finale di quanto fatturato alla Regione dei costi interni, esterni e di funzionamento sostenuti per lo svolgimento della presente Convenzione.

Tale rendicontazione sarà prodotta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio redatto dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura e saranno eseguiti i relativi conguagli.

6.2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, lettera v), della presente Convenzione, la Società metterà a disposizione una struttura composta da un esperto fiscalista che dovrà verificare la sussistenza degli introiti tariffari, i confronti tra il reale svolgimento economico e il PEF di riferimento e da un esperto che dovrà fornire alla D.G. Infrastrutture e Mobilità tutte le informazioni tecnico economiche e di avanzamento della procedure e dell'opera richieste dai sistemi informativi regionali e nazionali in materia di OO.PP. oltre che da supporti logistici e di segreteria. L'importo stimato alla data della sottoscrizione della presente convenzione per lo svolgimento delle attività sopra descritte è pari a € 225.000,00 anno oltre IVA. Tale importo verrà fatturato in rate mensili anticipate di uguale valore e sarà pagato a 30 giorni dalla data della fattura. Il costo indicato è calcolato alla data del gennaio 2011 e sarà aggiornato annualmente ,a partire dal 01-01-2012 secondo il tasso di inflazione reale attestato ufficialmente.

Per tali prestazioni la Società potrà avvalersi sia di personale interno sia di personale esterno alla propria organizzazione.

Annualmente, entro sei mesi dall' approvazione del bilancio annuale d'esercizio, la Società dovrà produrre apposita rendicontazione riferita all'anno precedente relativamente ai predetti costi interni, esterni e di funzionamento.

Resta stabilito che la Società riscuoterà dal concessionario il canone annuo di concessione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 bis, comma 1, lettera d, della Legge. Il canone introitato, dedotta la predetta somma che remunera le attività della Società, è riversato alla Regione entro i successivi 30 giorni.

6.3. Nelle percentuali indicate ai precedenti punti 6.1.e 6.2 non sono ricompresi i rimborsi spese per le seguenti attività:

- a) indagini, rilievi, accertamenti e perizie preliminari alla progettazione;
- b) progettazione di qualsiasi livello comprensiva delle attività specialistiche progettuali;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, e le parcelle per la direzione lavori;
- d) parcelle per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialisti in corso d'opera e finale;
- e) spese di pubblicità, bandi, gare etc.-.

Per tali spese saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti solo se preventivamente autorizzati da Regione Lombardia e dietro presentazione dei regolari documenti contabili corredati da documentazione giustificativa.

6.3. Qualora l'aggiudicazione a Promotore e/o Concessionario preveda a carico degli stessi contributi una tantum da incassarsi da parte di ILspa, gli stessi contributi saranno da considerarsi quali anticipazioni sulle somme dovute alla Società ai sensi dei punti 6.1 e 6.2 del presente articolo. In tal caso i canoni di concessione introitati da ILspa saranno integralmente riversati alla Regione fino a esaurimento di detti contributi.

6.4. Resta inteso che qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, decida di interrompere e/o annullare la procedura di realizzazione dell'opera prima dell'indizione della gara di concessione, nulla sarà dovuto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. fatta salva la liquidazione delle prestazioni già svolte. In tal caso i corrispettivi da riconoscersi saranno unicamente quelli relativi alle attività di cui all'art. 4 effettivamente svolte e rendicontate. A seguito di dette liquidazioni la presente convenzione si intende risolta.

6.5. Ai fini della rendicontazione di cui a precedenti punti 6.1.e 6.2., necessaria per accertare una sostanziale oggettiva congruenza tra gli acconti erogati e i costi

effettivamente sostenuti dalla Società, quest'ultima deve espressamente evidenziare alla Regione:

- a) i costi interni sostenuti dalla Società relativamente al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione;
- b) i costi esterni sostenuti in relazione all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali, a titolo esemplificativo, i costi di pubblicità, per le pubblicazioni, per la cancelleria, per la riproduzione ed estrazione di copie etc.;
- c) i costi generali di funzionamento sostenuti per la quota parte direttamente attribuibile allo svolgimento della presente convenzione.

Sulla base degli esiti della rendicontazione, le parti effettueranno gli eventuali conguagli in dare o in avere affinché i compensi della società non siano superiori ai predetti costi.

Art. 7 - Pagamento del contributo pubblico

7.1. Se la concessione prevederà la corresponsione di un contributo pubblico ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2001, la Regione dovrà versare alla Società le somme via via necessarie per l'erogazione del contributo a favore del concessionario. A tale fine, la Società provvederà a contabilizzare i lavori e/o le prestazioni eseguite dal concessionario previa acquisizione della necessaria documentazione prevista dalla normativa vigente e li fatturerà alla Regione che dovrà liquidare il relativo importo alla Società entro 30 gg dalla data della fattura.

7.2. La Società non effettuerà nessuna erogazione del contributo ovvero di quote di tale contributo a favore del concessionario se la Regione non avrà preventivamente provveduto al pagamento delle predette fatture della Società.

7.3. Se vi saranno ritardi da parte della Regione nell'effettuazione di tali pagamenti e questo comporterà eventuali richieste economiche aggiuntive da parte del concessionario nei confronti della Società, la Regione dovrà rimborsare alla Società le somme che questa dovrà eventualmente riconoscere al concessionario in virtù di tali richieste.

7.4. Alla Società saranno inoltre rimborsati gli importi da corrispondere da parte della stessa a seguito di definizioni di partite contenziose, di lodi arbitrali, di sentenze dell'autorità Giudiziaria connessi e conseguenti alle opere realizzate e non dipendenti dalla negligenza, imperizia o fatti comunque imputabili alla Società stessa. Il ricorso a procedure arbitrali o la definizione extragiudiziaria di qualunque controversia inerente le opere da realizzarsi dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Art. 8 -INADEMPIMENTI

8.1. In tutti i casi di inadempimento da parte della società la Regione provvederà ad inoltrare motivata diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni. Nel caso che la società non provveda, entro il termine, a fornire adeguato riscontro la presente convenzione si intenderà risolta di diritto.

8.2. La Società si obbliga a mantenere indenne la Regione da qualsiasi danno, ivi compresi i danni causati a terzi dal ritardo nell'esecuzione delle opere, che dovesse derivare dall'inadempimento da parte della Società delle obbligazioni contenute nella presente convenzione, fatta comunque salva la possibilità da parte di Regione Lombardia di agire nei confronti della Società per il risarcimento dei danni subiti.

Art.8 - VIGILANZA E CONTROLLI

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, la Regione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dalla società. Detta facoltà verrà esercitata tramite i competenti uffici secondo le direttive della Regione.

Art.9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La società assume a proprio esclusivo carico le responsabilità connesse alle attività ed ai compiti di soggetto concedente dell'opera oggetto della presente convenzione, così come specificate all'art. 4, tenendo indenne la Regione da qualsiasi responsabilità.

Art.10 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Rimane salva la facoltà della Regione di revocare la presente convenzione con provvedimento motivato in qualsiasi momento, facendo luogo ad una completa regolamentazione dei rapporti pendenti e subentrando ad ogni effetto alla società nelle procedure e nei rapporti attivi e passivi da questa assunti nell'ambito degli adempimenti occorsi.

Art.11 - DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La Regione potrà dichiarare decaduta la presente convenzione nel caso di messa in liquidazione della società o di suo fallimento.

La decadenza potrà essere altresì dichiarata previa formale diffida per gravi o ripetute irregolarità o inosservanze delle norme stabilite dalla legge e dalla presente convenzione.

Nel caso si verificano le condizioni di cui sopra, la Regione, valutate le giustificazioni prodotte dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia alla società stessa.

Una volta dichiarata la decadenza, la Regione subentra alla società nel rapporto concedente-concessionario eventualmente instaurato, ovvero nella procedura quale risultante al momento della decadenza. Tale clausola dovrà essere inserita nella gara d'appalto e nella convenzione concessoria relativa all'opera in argomento.

Resta comunque salva la facoltà della Regione di chiedere alla società di completare una fase procedurale eventualmente in corso sino a che non ne sia concluso l'iter.

La regolazione patrimoniale dei rapporti pendenti dovrà tener conto dei danni e degli oneri derivati alle parti in conseguenza della decadenza.

E' fatto obbligo della società portare a conoscenza dei terzi interessati le clausole della presente convenzione relativamente alle prestazioni che gli stessi dovranno effettuare.

Art.12 - RAPPORTI TRA REGIONE E SOCIETA'

I rapporti tra la Regione e la società saranno oggetto di appropriato collegamento e coordinamento a mezzo di funzionari designati rispettivamente dalle parti.

Art.13 - CONTROVERSIE

Tenuto conto del contenuto e delle finalità della presente convenzione, le eventuali controversie relative all'interpretazione o esecuzione della stessa, qualunque sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica che insorgessero tra la Regione e la società verranno risolte in via amministrativa.

A tal fine la società, qualora avesse pretese da far valere le notificherà mediante istanza motivata alla Regione, che determinerà in ordine alle stesse entro 90 (novanta) giorni naturali dalla notifica.

Peraltro, qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Regione di stabilire e comunicare, prima della

scadenza dei 90 (novanta) giorni di cui sopra, un nuovo termine entro cui adottare la decisione.

Art 14 - PRIVACY

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003 Infrastrutture Lombarde S.p.A. assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia. Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è Infrastrutture Lombarde S.p.A. nella persona di.....

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione competente.

Il soggetto contraente:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
- e) si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
- f) si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
- g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- h) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera / linee guida del titolare.

Art.15 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione vincola le parti dal momento della sua sottoscrizione.

La presente Convenzione costituisce il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

Art.16 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scadrà al momento in cui terminerà o sarà altrimenti risolta la concessione relativa all'opera così come determinata a seguito della gara di aggiudicazione. Le parti convengono che la presente convenzione sia sottoposta a revisione periodica, con cadenza quinquennale.

Art. 17 - IMPOSTE E TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo registrazione e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della società.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.1986, n.131, essendo le prestazioni di servizi conseguenti al rapporto soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Milano,

Il presente atto composto da n.pagine è letto, confermato e sottoscritto:

Per la Regione Lombardia

Per Infrastrutture Lombarde S.p.A